MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE

Art. 1 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane)

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987 ED APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101.

Articolo 1. 1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, considerata l'opportunita' di procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Estremi	Legge 20 dicembre 1996, n. 638
Partizione	Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-638-1996/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-unione-delle-comunita-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it